




## REGIONE CALABRIA

Dipartimento LL.PP., Infrastrutture, Mobilità  
*Il Dirigente Generale*



Al Presidente della Federazione  
Ordine Ingegneri Calabria  
Via B. Chimirri n. 10  
88100 Catanzaro  
[nellogallo@yahoo.it](mailto:nelloallo@yahoo.it)

Ordine dei Geologi della Calabria  
via De Filippis, 320 –  
88100 Catanzaro  
[segreteria@geologicalabrigia.com](mailto:segreteria@geologicalabrigia.com)

p.c. Assessore alle  
Infrastrutture, Pianificazione,  
Sviluppo Territoriale, Pari opportunità  
Ing. Domenica Catalfamo  
[domenica.catalfamo@regione.calabria.it](mailto:domenica.catalfamo@regione.calabria.it)

**Oggetto:** Riscontro Osservazioni alla Proposta di Legge Regionale nr 22/2020 – DGR 146/2020.

Con riferimento alle osservazioni pervenute sulla Proposta di Legge Regionale nr 22/2020 di cui alla DGR n. 146/2020 si fa preliminarmente presente che il testo approvato in Giunta ha tenuto conto dei rilievi formulati dall'Ufficio Legislativo del M.I.T. (nota prot. n. 27957 dell'11/07/2019 che ad ogni buon fine si allega) sulla Legge 35/2019 che nella scorsa legislatura andava a modificare la L.R. n. 37/2015 per adeguarla al cosiddetto "sblocca cantieri", norma regionale che, per evitare il ricorso di costituzionalità da parte del Governo, è stata poi abrogata dal Consiglio Regionale. Il testo approvato in Giunta ha tenuto conto dei rilievi formulati dall'Ufficio Legislativo del M.I.T. sulla Legge 35/2019 che nella scorsa legislatura andava a modificare la L.R. n. 37/2015 per adeguarla al cosiddetto "sblocca cantieri", norma regionale che, per evitare il ricorso di costituzionalità da parte del Governo, è stata poi abrogata dal Consiglio Regionale.

Nella stesura della nuova legge regionale si è pertanto ritenuto di fare tesoro dei precitati rilievi, demandando poi alla fase regolamentare (fase questa di adozione della Giunta e alla quale non vi è il controllo di legittimità costituzionale da parte del Governo) la puntuale descrizione delle operazioni che si dovranno effettuare.

### **PUNTI 1 e 2**

Nel merito poi delle osservazioni riportate ai punti 1 e 2 di entrambe le note attinenti la corretta applicazione del dettato dell' art. 94/bis del DPR 380/2001 e delle Linee guida adottate con Decreto M.I.T. del 30 aprile 2020, si ritiene porre in evidenza che il novellato art. 94 bis comma 4 del DPR: 380/2001 testualmente recita:

*"Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c)".*

La Proposta di Legge all'art. 3 comma 4 non fa altro che riportare il novellato del DPR 380/2001:

*"gli interventi "privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui comma 1 lettera c) dell'articolo 94-bis del D.P.R. n. 380/2001, così come dettagliati nelle elencazioni di cui all'articolo 2, comma 3 sono soggetti, ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 380/2001 e in deroga al comma 1 dell'articolo 94, al preventivo deposito del progetto secondo le modalità definite dal Regolamento di attuazione della presente legge. Il progetto è inviato al SUE che lo trasmette al Settore Tecnico Regionale. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001".*

Si sottolinea che l'art. 94 bis del 380/2001 comma 6 testualmente recita: " *Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico*", il modificato art. 65 del predetto DPR riporta al comma 8 bis " *Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.*"

Si desume pertanto che per tali interventi gli altri commi dell'art. 65 si applicano e, in particolare:

- il comma 1 per come modificato dalla legge di conversione del D.L. sblocca cantieri che riporta " *Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata*"
- il comma 5 che riporta " *Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.*"

Si evidenzia che anche per quanto attiene a tali procedure la Proposta di Legge si uniforma al dettato del DPR.

### **Punto 3 ( Ordine dei Geologi della Calabria )**

L'art. 3 del disegno di legge prevede un sorteggio minimo del 5% lasciando al regolamento la decisione sulla percentuale del sorteggio .

Anche le modalità e i tempi del sorteggio saranno oggetto del regolamento regionale.

### **Punto 4**

Quanto osservato sarà oggetto del Regolamento regionale sempre in ottemperanza con quanto disposto dal DPR. 380/2001 tenendo conto anche delle linee di guida.

### **Punto 5**

Si osserva che la tempistica riguardante il rilascio delle autorizzazioni sarà quella prevista dl DPR 380/2001.

Si rassicura infine che, in linea con *la ratio* sottesa alla legislazione nazionale, lo snellimento delle procedure sarà assicurato attraverso la semplificazione delle modalità di deposito le cui procedure saranno oggetto del connesso Regolamento Regionale adottando una metodologia in linea a quanto previsto dal quadro normativo nazionale ma con l'utilizzo delle risorse informatiche di cui la Regione Calabria si è dotata (SISMI.CA e la nuova piattaforma regionale che supporterà i S.U.E. comunali).

Cordiali saluti

Il Dirigente Generale  
Ing. Domenico Pallaria-